SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145º — Numero 25

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 31 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 17 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2004. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 febbraio 2004 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2004 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 gennaio 2004, n. **20.**

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione sull'osservazione della Terra, fatto a Torino il 29 gennaio 2001.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 gennaio 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FRATTINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

ACCORDO

Tra

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA

ed

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE

in materia di

COOPERAZIONE SULL'OSSERVAZIONE DELLA TERRA

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese, qui di seguito denominati "le Parti",

Considerato l'Accordo NATO sulla comunicazione delle informazioni tecniche a fini di difesa, firmato a Bruxelles il 19 ottobre 1970 e le relative Procedure di attuazione approvate dal Consiglio Atlantico il 1° gennaio 1971;

Considerato l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese in materia di cooperazione nel campo delle apparecchiature per la difesa, firmato il 9 novembre 1983 ed il suo annesso;

Considerate le conclusioni del Consiglio Europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999, nella parte consacrata alla Politica Comune Europea in materia di Sicurezza e di Difesa;

Tenuto conto che il "Segretario Generale della Difesa" del Ministero della Difesa ed il Direttore del "Dipartimento Potenziamento e Sviluppo della Ricerca" del Ministero per la Ricerca per la Parte italiana, da un lato, e "le Délégué Général pour l'Armement" del Ministero della Difesa e "le Directeur de la Technologie" del Ministero della Ricerca per la Parte francese, dall'altro, hanno adottato il 23 marzo 2000 una Dichiarazione di Intenti relativa alla cooperazione civile e militare nel campo dell'osservazione spaziale;

Tenuto conto della cooperazione tra il Ministero della Difesa della Repubblica italiana e il Ministero della Difesa della Repubblica francese relativa al sistema militare di osservazione da satellite HELIOS;

Consapevoli del comune interesse ad analizzare potenziali sinergie tra i rispettivi programmi di osservazione spaziale, in particolare COSMO-SkyMed e PLEIADES;

Desiderosi di potenziare le rispettive capacità di osservazione della Terra e di economizzare le risorse nazionali per mezzo di una cooperazione per lo sviluppo di un sistema duale operativo europeo di osservazione della Terra, basato su sensori ottici e radar ad elevate prestazioni;

Esprimendo la comune volontà di contribuire alla realizzazione di un sistema di Osservazione della Terra a livello europeo come contributo all'iniziativa GMES, nel quadro della strategia spaziale europea;

hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO I

Ai fini del presente Accordo i termini seguenti indicano:
a) "Informazioni di Base": informazioni non generate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo.
b) "Informazioni Prodotte": informazioni generate nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo.
c) "Contraente": qualsiasi impresa privata o pubblica che esegua lavori a titolo di un contratto nell'ambito di intese specifiche inerenti al presente Accordo.
d) "Scopi difesa": utilizzazione da parte delle forze armate o a favore delle forze armate di una delle Parti. Tale definizione non comprende vendite o trasferimenti a terzi.
e) "Sistema duale": sistema di osservazione da satellite sviluppato nel quadro del presente Accordo per usi militari e civili (istituzionali e commerciali), basato sui programmi francesi ed italiani di satelliti di piccole dimensioni, PLEIADES e COSMO-SkyMed.
f) "GMES": "Global Monitoring Environment and Security" (Monitoraggio Globale per l'Ambiente e la Sicurezza).
g) "HELIOS": sistema militare di osservazione della Terra, basato su satelliti di osservazione ottica.
h) "Informazioni": qualsiasi informazione, conoscenza o dato, tecnico o non, considerato a prescindere dalla sua forma o caratteristica, generato o utilizzato nell'ambito di esecuzione del presente Accordo.
i) "Risorse": l'accesso alla programmazione di un sistema ed ai dati da esso generati.
j) "SPOT": sistema civile di osservazione spaziale, basato su satelliti di osservazione ottica.
k) "Informazioni tecniche": informazioni che si presentano sotto forma di registrazioni o documenti, di natura scientifica o tecnica, a prescindere dalla loro forma, dalle caratteristiche del documento o da qualsiasi altro mezzo di presentazione. Tali informazioni possono includere, per esempio: dati sperimentali e di prova, specifiche, elaborazione di progetti,

invenzioni, brevettabili o non, scoperte, descrizioni tecniche ed altri lavori di natura tecnica, topografia di disposizione delle maschere dei circuiti a semiconduttori, raccolte di dati tecnici e di produzione, segreti industriali e know-how ed informazioni concernenti le tecniche industriali. Tali informazioni possono essere rappresentate sotto forma di documenti, riproduzioni illustrate, disegni ed altre rappresentazioni grafiche, registrazioni su dischetto e su pellicola (a lettura ottica, magnetica o laser), di software per programmazione e per creazione di banche dati, di tabulati di memoria di computer o dati immagazzinati nella memoria di un computer, o sotto qualsiasi altra forma.

l) "Terzi ": qualsiasi persona fisica o giuridica non firmataria del presente Accordo.

m) "Utente": qualsiasi persona fisica o giuridica autorizzata dal presente Accordo ad accedere al sistema o alla sua gestione operativa.

ARTICOLO II

1. Lo scopo del presente Accordo è la realizzazione di una cooperazione relativa al conseguimento di una capacità di osservazione della Terra che utilizza sensori ottici e radar, e principalmente la definizione dell'ambito entro il quale dovrà essere utilizzato e sviluppato il sistema ad uso duale.

Tale sistema, unitamente ad altri sistemi di tipo militare e civile, mirerà a soddisfare le specifiche operative di programma determinate mediante Scambio di Lettere tra le Parti in occasione della firma del presente Accordo

A tal fine le Parti:

a) sviluppano ed utilizzano un sistema duale basato su satelliti radar e ottici di piccole dimensioni e sull'associato segmento di terra;
b) utilizzano i sistemi satellitari militari e civili attualmente in servizio o in fase di sviluppo;
c) prendono in considerazione lo sviluppo di altri sensori, in particolare di sensori a capacità ottica a campo largo.

2. Il sistema duale da sviluppare comprende:

a) una componente ottica che comprende 2 (due) satelliti e le funzioni di terra correlate, sviluppata sotto la guida della Parte francese;
b) una componente radar che comprende 4 (quattro) satelliti e funzioni di terra correlate, sviluppata sotto la guida della Parte italiana;
c) un segmento di terra sviluppato congiuntamente dalle Parti.

Il sistema duale viene realizzato in conformità allo scenario descritto nello scambio di Lettere richiamato nel primo paragrafo del presente Articolo. La sua architettura permette di soddisfare i requisiti del concetto di utilizzazione duale descritto all'Articolo V.

3. Il sistema duale è realizzato tramite un programma che comprende tre fasi come descritto all'Articolo III.

Il sistema duale assicura:

a) la protezione degli interessi della difesa in termini di sicurezza e di priorità delle richieste di missione.

b) il soddisfacimento delle esigenze degli utenti civili o commerciali in termini di capacità operative complessive, di accesso rapido ai dati, di disponibilità e di qualità delle immagini cosi' come di competitività dei servizi forniti.

4. Le regole relative all'utilizzazione dei sistemi militari e civili attualmente in servizio o in fase di sviluppo (famiglie HELIOS e SPOT) formano oggetto di accordi o intese specifiche, conclusi nel quadro di questa cooperazione.

5. Le cooperazioni previste in materia di sviluppo e utilizzazione di altri sistemi satellitari di osservazione, quali i satelliti ottici a campo largo, formano oggetto di accordi o intese specifiche, conclusi nel quadro di questa cooperazione. Lo sviluppo di una capacità ottica a campo largo è considerato come un prolungamento della missione SPOT 5.

6. Il presente Accordo definisce i principi generali validi per tutte le fasi di questa cooperazione. Le disposizioni inerenti ad ogni fase del programma del sistema duale (comprendente gli studi congiunti, lo sviluppo, la produzione, il lancio e l'utilizzazione del sistema duale) sono definite in accordi o intese specifiche le cui clausole sono conformi ai termini del presente Accordo. Le due Parti si comunicano reciprocamente la lista delle Amministrazioni e organismi nazionali rispettivamente designati per l'attuazione di quanto previsto nel presente Accordo.

ARTICOLO III

1. La cooperazione sul sistema duale è costituita dalle fasi seguenti, disciplinate da accordi o intese specifiche:

Fase 1 – Studi congiunti

Fase 2 – Sviluppo, produzione e lancio

Fase 3 – Utilizzazione

2. La Fase 1 concerne le caratteristiche tecniche, le prestazioni, l'architettura, il piano di sviluppo, la calendarizzazione, e i costi del sistema duale sulla base dell'articolo VI del presente Accordo e dello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo.
La Fase 2 copre lo sviluppo e la produzione di tutti i satelliti, le funzioni di terra correlate, nonché del segmento di terra comune, ivi inclusi i lanci e la verifica in volo del sistema. Essa si conclude con la verifica in volo dell'ultimo satellite del sistema duale.
La Fase 3 concerne l'utilizzazione del sistema duale a partire dalla conclusione della verifica in volo del primo satellite.

ARTICOLO IV

1. In virtù del presente Accordo, le Parti istituiscono un Comitato Direttivo (C.D.) composto da rappresentanti delle due Parti. Ogni delegazione è composta da un massimo di cinque membri, di cui fanno parte almeno un rappresentante del Ministero della Difesa e un rappresentante del Ministero della Ricerca e nomina il proprio capo delegazione.

2. Il Comitato Direttivo:
a) assicura la gestione generale della cooperazione;
b) propone progetti di accordi o di intese specifiche destinate a rispondere ai bisogni e alle esigenze militari e civili delle due Parti per quanto concerne le prestazioni, la calendarizzazione, le condizioni di utilizzazione e l'accesso ai dati;
c) si pronuncia sugli aspetti relativi ai costi ed alla loro ripartizione nel quadro della contribuzione finanziaria di ciascuna Parte;
d) raccomanda alle Autorità competenti l'approvazione delle modifiche al presente Accordo e agli accordi e intese specifiche associati;
e) vigila al rispetto degli aspetti di sicurezza della cooperazione conformemente agli Accordi in vigore in materia di sicurezza;
f) esprime un parere su ogni domanda di partecipazione a questa cooperazione come previsto all'Articolo XIII.
3. Il Comitato Direttivo, la cui composizione è comunicata per via diplomatica entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo, si riunisce almeno due volte l'anno alternativamente in Italia e in Francia. A seguito della richiesta di una delle Parti possono essere organizzate altre riunioni.

Ogni riunione è presieduta dal Capo Delegazione della Parte ospitante. La Parte ospitante provvede al servizio di segreteria e redige il resoconto.
Tutte le decisioni del Comitato Direttivo sono prese congiuntamente.
Il Comitato Direttivo può istituire gruppi di lavoro qualora lo ritenga necessario. Il Comitato Direttivo può anche ricorrere ad esperti nazionali per risolvere alcune questioni specifiche.

ARTICOLO V

1. L'utilizzazione del sistema duale è aperta a diverse categorie di utenti: pubblici, istituzionali, privati e commerciali. Poiché il sistema deve ugualmente fornire servizi ad utenti dei Ministeri della Difesa delle Parti, devono essere rispettati i seguenti vincoli, strettamente correlati alle esigenze della difesa:

a) Priorità nella pianificazione delle missioni giornaliere
  i) le richieste di missione provenienti dai Ministeri della Difesa, coerenti con le esigenze espresse nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo, devono essere soddisfatte su base prioritaria;
  ii) in situazioni di crisi quando le richieste delle Parti sono definite come Casi Molto Urgenti, il sistema deve consentire la possibilità di una riprogrammazione della missione e dovrà permettere di trattare i dati generati dal satellite nel più breve tempo possibile, ed in ogni caso prima di qualsiasi altra richiesta, incluse quelle provenienti dai Ministeri della Difesa delle Parti.

b) Riservatezza
  i. solamente gli utenti dei Ministeri della Difesa delle Parti sono autorizzati a conoscere le domande di missioni, le pianificazioni cosi' come i prodotti dei propri Ministeri della Difesa;
  ii. la pianificazione delle richieste è a carico di ogni ente civile e militare;
  iii. le richieste dei Ministeri della Difesa sono raggruppate in un piano comune, sotto il controllo delle autorità dei Ministeri della Difesa;
  iv. il controllo della conformità del piano civile con le regole di sicurezza comuni, cosi' come la convalida del "piano definitivo di attività dei sensori" sono assicurati dagli organismi governativi di sicurezza con gli appropriati strumenti software;
  v. le misure sopra descritte sono attuate da un'istanza di coordinamento il cui personale sarà sia civile che militare e che sarà istituita con un accordo specifico.

c) Sicurezza delle comunicazioni
Mezzi appropriati sono istituiti per assicurare dei collegamenti protetti tra le varie componenti del sistema. Inoltre, i dati dei Ministeri della Difesa sono codificati per mezzo di adeguate chiavi di cifratura nazionali o multinazionali.
d) Accesso ai dati grezzi degli archivi civili
Gli utenti dei Ministeri della Difesa hanno libero accesso ai dati grezzi degli archivi civili, in conformità alle regole comuni di utilizzazione dei dati che formano oggetto di un accordo specifico.
e) Utilizzazione dei prodotti dei Ministeri della Difesa
I prodotti generati per specifiche esigenze dei Ministeri della Difesa possono eventualmente essere messi a disposizione di utenti commerciali o privati dopo essere stati sottoposti ad un processo di degradazione e declassifica, in conformità alle regole comuni di utilizzazione dei dati, che formano l'oggetto di una intesa specifica.
f) Controllo governativo
i) le Parti hanno diritto di veto sulle richieste di missione e sulla diffusione dei dati di archivio, con l'eccezione delle richieste provenienti dai Ministeri della Difesa delle Parti;
ii) le Parti hanno accesso alle richieste di missione di altri utenti del sistema.
Tale controllo è esercitato dagli organismi governativi di sicurezza.

2. Le Parti concordano di studiare e sviluppare congiuntamente delle procedure di degradazione delle immagini classificate, al fine di poterne abbassare il livello di classifica.

3. Le regole comuni di utilizzazione dei dati del sistema duale che disciplinano l'utilizzazione, la riproduzione, la distribuzione, l'archiviazione, la distruzione, la protezione e la non divulgazione dei dati, sono definite prima della conclusione della Fase 1 in un'intesa specifica sull'utilizzazione del sistema.

ARTICOLO VI

1. Principi generali
E' intenzione delle Parti contribuire in maniera equilibrata alla cooperazione per tutta la sua durata.
Tale equilibrio prende in considerazione:
a) le contribuzioni finanziarie ai costi delle Fasi 1 e 2 del sistema duale;

b) il valore delle risorse messe a disposizione della cooperazione da ciascuna delle Parti.

2. Costi relativi al sistema duale

La Parte francese contribuisce con la fornitura della componente ottica il cui costo indicativo è stato stimato dalle Parti in 440 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000).

La Parte italiana contribuisce con la fornitura della componente radar il cui costo indicativo è stato stimato dalle Parti in 570 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000).

Ciascuna delle Parti contribuisce nella misura del 50% al finanziamento del segmento di terra congiuntamente sviluppato il cui costo indicativo è stato stimato dalle Parti in 60 milioni di Euro (condizioni economiche 1/2000).

Ciascuna Parte si impegna a finanziare i costi della gestione operativa del segmento spaziale e delle infrastrutture necessarie al suo funzionamento che rientrano nella sua responsabilità.

Ciascuna delle Parti sostiene i costi della gestione operativa di ulteriori installazioni del segmento di terra dispiegate sul suo territorio per proprie esigenze nazionali.

Gli impegni formali sui costi di ciascuna fase sono assunti in base agli accordi relativi alle differenti fasi.

Il costo totale del sistema, compreso il costo del funzionamento operativo è determinato alla fine della Fase 1.

Le partecipazioni finanziarie incrociate sono prese in esame nel corso della Fase 1.

3. Costi relativi ai sistemi di satelliti militari e civili attualmente utilizzati o in corso di sviluppo:

I sistemi attualmente in corso di sviluppo (SPOT5 e HELIOS II) continuano ad essere finanziati come previsto all'origine. L'investimento del Ministero della Difesa francese nel programma HELIOS II è chiamato a soddisfare le esigenze della Difesa in materia ottica alle condizioni definite nell'Articolo II.4 e nell'Articolo VII.

4. Costi relativi all'eventuale sviluppo di sistemi futuri:

I costi di eventuali futuri sistemi formano oggetto di accordi o di intese specifiche.

ARTICOLO VII

1. Obiettivo delle parti è di realizzare una condivisione equilibrata delle risorse del sistema duale nel rispetto delle disposizioni dell'Articolo. VI.1 e nei limiti delle loro rispettive esigenze come espresse nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo. Tale condivisione di risorse è definita in dettaglio al termine della Fase 1 in modo da prendere in considerazione, tra l'altro:

a) la configurazione definitiva e le caratteristiche del sistema duale nel momento in cui esso è totalmente dispiegato;

b) la strategia di dispiegamento ed il profilo delle contribuzioni finanziarie di ciascuna delle Parti.

2. La Parte italiana ha accesso ad una percentuale delle risorse dei sistemi dei satelliti civili e militari attualmente in uso o in fase di sviluppo (in particolare SPOT5 e HELIOS II) in cambio dell'accesso a risorse della componente SAR. In particolare, l'accesso alla gamma completa delle prestazioni del satellite HELIOS II è concessa esclusivamente a favore delle esigenze della Difesa, in cambio dell'accesso alla gamma completa delle prestazioni della componente SAR, in particolare dell'accesso alle capacità sub-metriche (vedere definizione nello Scambio di Lettere richiamato all'Art. II.1 del presente Accordo).
Le regole relative a tale scambio di capacità sono definite in intese specifiche, concluse nell'ambito della presente cooperazione.

3. La condivisione complessiva delle risorse, incluse quelle specificate agli Articoli VII.1 e VII.2, è periodicamente sottoposta a revisione per rispettare costantemente i profili di contribuzione descritti all'Articolo. VI.2.

4. I dati grezzi di origine civile del sistema duale sono messi a disposizione degli utenti dei Ministeri della Difesa, su loro richiesta, dietro pagamento di un contributo da determinarsi ai costi di utilizzazione e di mantenimento degli archivi, senza spese aggiuntive, nel rispetto delle regole comuni di utilizzazione dei dati, da concordare.

ARTICOLO VIII

1. Le Parti concordano sui principi seguenti:

a) I dati richiesti da uno o dall'altro Ministero della Difesa appartengono al Ministero della Difesa che ne ha richiesta la programmazione.

b) Per gli altri dati:

i) la Parte francese è proprietaria dei dati generati dalla componente ottica;

ii) la Parte italiana è proprietaria dei dati generati dalla componente radar.

2. Distribuzione civile e commerciale:
In conformità alle disposizioni comuni sull'utilizzo dei dati, di cui all'Articolo V, ai fini della distribuzione e della commercializzazione dei prodotti derivati dal sistema satellitare duale, le Parti definiscono nel corso della Fase I una politica comune di distribuzione. Ciascuna delle Parti designa un organismo incaricato di assicurare l'interfaccia con gli utilizzatori civili e commerciali, cosi come di elaborare, promuovere e distribuire i dati destinati agli utenti civili e commerciali.

ARTICOLO IX

1. Principi Generali
Le Parti riconoscono che il successo della collaborazione dipende dallo scambio tempestivo e completo delle informazioni necessarie alla cooperazione sul sistema duale. Le Parti hanno l'intenzione di scambiarsi tutte le informazioni necessarie, cosi come i relativi diritti di utilizzazione, al fine di raggiungere tale obiettivo.
2. Informazioni di Base
   a) Divulgazione
   Fatti salvi i diritti di terzi e le disposizioni dell'Articolo XII, ciascuna delle Parti comunica all'altra Parte tutte le Informazioni di Base necessarie o utili ai fini del raggiungimento dell'obiettivo summenzionato.
   b) Utilizzazione
   Fatti salvi i diritti di terzi, ciascuna delle Parti potrà utilizzare o far utilizzare a condizioni ragionevoli, le Informazioni di Base richiamate dall'Articolo IX.2.a) per le esigenze della cooperazione e sulla base della necessità di conoscere.
   Quando si dovrà dare corso alle fasi future, nel caso in cui il diritto di utilizzazione delle Informazioni di Base non sia stato garantito nel corso delle fasi precedenti, la loro utilizzazione dovrà avvenire a condizioni corrette e ragionevoli, sempre che il proprietario dei diritti non svolga il lavoro egli stesso.

3. Informazioni Prodotte

Il proprietario delle Informazioni Prodotte è la Parte o il contraente che le ha generate.

a) Divulgazione

Ciascuna delle Parti comunica gratuitamente all'altra Parte, conformemente alle disposizioni dell'Articolo XII le Informazioni Prodotte richieste sulla base della necessità di conoscere.

b) Utilizzazione

Ciascuna delle Parti puo' utilizzare o fare utilizzare, gratuitamente, le Informazioni Prodotte ricevute in conformità alle disposizioni dell'Articolo IX.3.a) solo per i propri bisogni governativi e sulla base della necessità di conoscere.

4. Misure generali sulla sicurezza delle informazioni

a) Tutte le informazioni non classificate che costituiscono oggetto di diritti di proprietà sono identificate, contrassegnate e gestite come "Informazioni non Classificate". Tutte le informazioni Classificate che costituiscono oggetto di diritti di proprietà sono identificate e contrassegnate come tali.

b) Le disposizioni dell'Accordo NATO sulla Comunicazione delle informazioni tecniche a fini di difesa, firmato il 19 ottobre 1970 e le relative procedure di attuazione del 1° gennaio 1971 si applicano al presente Accordo.

ARTICOLO X

1. Allo scopo di procedere a vendite e cessioni e alla concessione di licenze in relazione al programma, le Parti applicano le loro leggi e regolamenti nazionali che disciplinano l'esportazione di materiale e tecnologie di armamenti, in uno spirito di cooperazione e in conformità a disposizioni che esse abbiano concordato separatamente .

2. Nessuna delle Parti può vendere, cedere, divulgare o trasferire ad un terzo, ad eccezione delle Agenzie Spaziali francese e italiana, le Informazioni Prodotte o apparati che le contengano, nonché apparati acquisiti o prodotti congiuntamente per l'attuazione della cooperazione senza il previo consenso scritto dell'altra Parte.

Inoltre, nessuna Parte può autorizzare la vendita, la divulgazione o il trasferimento, neanche se effettuato dal proprietario dell'informazione o di apparati, senza il previo consenso scritto dell'altra Parte. Tale consenso è subordinato all'impegno scritto del destinatario:

a) di non procedere alla cessione o di non autorizzare la cessione ulteriore di tali apparati o di tali informazioni;

b) di non utilizzare o di non autorizzare l'utilizzazione di tali apparati o di tali informazioni se non esclusivamente per gli scopi specificati dalle Parti.

3. Nessuna parte può vendere, cedere, divulgare o trasferire a un terzo, ad eccezione delle Agenzie Spaziali francese e italiana, apparati o Informazioni di Base che sono stati forniti dall'altra Parte senza previo consenso scritto di tale Parte. Quest'ultima è la sola competente ad autorizzare o ad ottenere l'autorizzazione per tali trasferimenti e, se necessario, a indicarne le modalità e le condizioni.

ARTICOLO XI

1. Per quanto attiene alle responsabilità che dovessero insorgere in seguito o in relazione alle attività intraprese per lo svolgimento di un compito ufficiale, nell'espletamento e nell'interesse della cooperazione, si applicano le seguenti disposizioni:

a) ciascuna delle Parti rinuncia a qualsiasi richiesta di risarcimento nei confronti dell'altra Parte in ordine a danni o perdite causati al proprio personale civile o militare o a beni di sua proprietà dal personale o dagli agenti dell'altra Parte. Tale disposizione non si applica se i danni o le perdite sono prodotti da un contraente. Se tuttavia tali danni o perdite si dovessero verificare a causa di colpa grave o dolo di una Parte, di un membro del suo personale o di suoi agenti di una delle Parti, tale Parte è la sola a sostenere il costo del risarcimento di tali danni.

b) le richieste di risarcimento presentate da terzi in caso di danni o perdite di qualsiasi natura causati da un membro del personale o da un agente delle Parti, sono trattate dalla Parte sul territorio della quale si è prodotto il danno. I costi relativi al risarcimento sono equamente divisi tra le Parti. Se, tuttavia, i danni o le perdite risultano da atti di colpa grave o dolo di un membro del personale o di agenti di una delle Parti, questa ultima sostiene da sola il costo del risarcimento di tali danni.

2. In caso di danni o perdite causati a beni di proprietà comune delle Parti o causati da tali beni, qualora il costo del risarcimento di tali danni non possa essere recuperato da nessun terzo, il costo di risarcimento dei danni è ugualmente diviso tra le Parti.

ARTICOLO XII

1. Le Informazioni Classificate generate o scambiate in virtù del presente Accordo sono utilizzate, trasmesse, archiviate, gestite e salvaguardate conformemente alle disposizioni dell'Accordo generale sulla Sicurezza tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo alla salvaguardia delle informazioni classificate firmato il 1° febbraio 1978.
2. Le informazioni generate o scambiate in virtù del presente Accordo possono essere classificate fino al livello di "SECRET DEFENSE" per la Parte francese e "SEGRETO" per la Parte italiana.

ARTICOLO XIII

Le Parti riconoscono che la cooperazione in materia di osservazione della Terra è aperta a tutti gli Stati dell'Unione Europea, cosi' come alle organizzazioni multilaterali europee.

ARTICOLO XIV

Tutte le controversie relative all'interpretazione o all'attuazione del presente Accordo sono risolte esclusivamente per via diplomatica.

ARTICOLO XV

Ciascuna delle Parti notifica all'altra il completamento delle proprie procedure costituzionali previste per l'entrata in vigore del presente Accordo che entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al giorno di ricezione della seconda notifica.
Se durante un periodo di due anni nessun accordo o intesa di applicazione del presente Accordo è stato firmato o è in vigore, allora il presente Accordo è considerato estinto.
Ciascuna delle Parti può denunciare il presente Accordo con un preavviso di dodici mesi. In questo caso le Parti conducono consultazioni per definire il ragionevole aiuto che la Parte denunciante può fornire all'altra Parte per consentirle di continuare le proprie attività successivamente al periodo del preavviso.
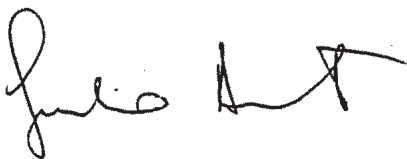
Tale denuncia non rimette in causa gli impegni assunti dalle Parti in materia di sicurezza e di proprietà intellettuale nell'ambito dell'esecuzione del presente Accordo.
L'estinzione del presente Accordo comporta l'estinzione simultanea di tutte le intese assunte per la sua esecuzione.
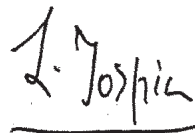
In fede di che, i Rappresentanti delle due Parti hanno firmato il presente Accordo e vi hanno apposto il loro sigillo.

Fatto a Torino il 29/1/2001, in due originali, ciascuno redatto nelle lingue italiana e francese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo
della Repubblica Italiana

Per il Governo
della Repubblica Francese

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3875):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (FRATTINI) il 9 aprile 2003.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 7 maggio 2003 con pareri delle commissioni I, II, IV, V, VII, VIII e X.

Esaminato dalla III commissione il 13 maggio 2003; 18, 26 giugno e 2 luglio 2003.

Relazione scritta presentata il 2 luglio 2003 (atto n. 3875/*A* - relatore on. PACINI).

Esaminato in aula il 15 settembre 2003 e approvato il 16 settembre 2003.

Senato della Repubblica (atto n. 2489):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 30 settembre 2003 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 4ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 23 novembre e 16 dicembre 2003.

Esaminato in aula e approvato il 18 dicembre 2003.

04G0042

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «M.A.S.T. 91», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Premesso che con D.D. del 17 dicembre 2001 era stato conferito l'incarico al dott. Colella Carmine;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto la lettera di rinuncia del su indicato liquidatore incaricato del 23 ottobre 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore dott. Colella Carmine;

Decreta

di nominare l'avv. Cuccaro Ermelinda residente in Roma, via Etruria n. 79, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «M.A.S.T. 91», con sede in Roma, costituita in data 23 gennaio 1991 rogito notaio Giorgio Tavassi, repertorio n. 44367, BUSC n. 32466.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00710

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Bellavista 84», in Formello.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Premesso che con D.D. del 13 novembre 2003 era stato conferito l'incarico all'avv. Rosa Romano;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto la lettera di rinuncia del su indicato liquidatore incaricato del 3 dicembre 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore avv. Rosa Romano;

Decreta

di nominare il dott. Mariani Franco residente in Roma, via F. Palasciano 24, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Bellavista 84», con sede in Formello (Roma) costituita in data 21 maggio 1984 rogito notaio Di Fazio Gian Vittore repertorio n. 14333, BUSC n. 28327, codice fiscale n. 06582670581.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00711

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Prima Pagina», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Premesso che con D.D. del 17 dicembre 2001 era stato conferito l'incarico al dott. Colella Carmine;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto la lettera di rinuncia del su indicato liquidatore incaricato del 23 ottobre 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore dott. Colella Carmine;

Decreta

di nominare il dott. Cono Amabile residente in Roma, via A. Cervesato n. 28, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Prima Pagina», con sede in Roma costituita in data 22 novembre 1990 rogito notaio Nicola Maggiore, repertorio n. 15128, BUSC n. 32469, codice fiscale n. 03970611004.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00712

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cons. coop.ve servizi centro carni», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Premesso che con D.D. del 13 novembre 2003 era stato conferito l'incarico all'avv. Rosa Romano;

Visto il parere della Commissione centrale per le cooperative reso in data 15 maggio 2003;

Visto la lettera di rinuncia del su indicato liquidatore incaricato del 3 dicembre 2003;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore avv. Rosa Romano;

Decreta

di nominare il dott. Sandro Forlingieri residente in Roma, via G. Ermoli n. 18, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Cons. coop.ve servizi centro carni», con sede in Roma costituita in data 31 ottobre 1975 rogito notaio Gilberto Colalelli repertorio n. 27969, BUSC n. 22961, codice fiscale n. 02472260583.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00713

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Internazionale servizi», in Ardea.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 3 maggio 2001 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Giovanni Di Vincenzo;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative del 21 novembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Giovanni Di Vincenzo;

Decreta

di nominare l'avv. Cuccaro Ermelinda residente Roma, via Etruria n. 79, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Internazionale servizi», con sede in Ardea (Roma) costituita in data 15 dicembre 1995 rogito notaio Antonio Oliva, repertorio n. 3942, BUSC n. 34554, codice fiscale n. 05012391008.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00714

DECRETO 29 dicembre 2003.

Sostituzione del liquidatore della società cooperativa «Cine TV Production Telewave», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI ROMA

Visto l'art. 2545 del codice civile;

Visto il secondo comma dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto 21 luglio 1999 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata demandata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di sostituzione dei liquidatori di società cooperative previsto dall'art. 2545 del codice civile;

Visto il verbale di ispezione del 17 marzo 2000 con il quale venne proposta la sostituzione del liquidatore sig. Rampello Giuseppe;

Visto il parere del Comitato centrale per le cooperative espresso nella riunione del 21 novembre 2002;

Ritenuta pertanto necessaria la sostituzione del liquidatore sig. Rampello Giuseppe;

Decreta

di nominare il dott. Torre Ferdinando residente in Roma, via Poggio Ameno 26, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 del codice civile, quale nuovo liquidatore della società cooperativa «Cine TV Production Telewave», con sede Roma, costituita in data 12 aprile 1985 rogito notaio Vitagliano Domenico, repertorio n. 10927, BUSC n. 30143, codice fiscale n. 07002370588.

Roma, 29 dicembre 2003

Il dirigente: CORSI

04A00715

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 16 gennaio 2004.

Autorizzazione all'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Montepulciano a Siena.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto ministeriale 20 marzo 1998 con il quale l'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale» è stato autorizzato ad attivare corsi di formazione in psicoterapia nella sede di Roma per i fini di cui all'art. 3 dalla legge n. 56/1989;

Visto il decreto in data 4 marzo 2002, con il quale il predetto istituto è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Siena un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale l'Istituto sopra indicato chiede l'autorizzazione al trasferimento per la sede di Siena dal Complesso S. Ilario in Argiano di Montepulciano a Siena, via Monna Agnese n. 22;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 14 novembre 2003;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nella riunione del 17 dicembre 2003 trasmessa con nota prot. 1047 del 18 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto italiano di psicoterapia relazionale», abilitato con decreto in data 4 marzo 2002 ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Siena un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede dal Complesso S. Ilario in Argiano di Montepulciano, a Siena via Monna Agnese n. 22.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A00798

DECRETO 16 gennaio 2004.

Autorizzazione all'Istituto «Centro di terapia strategica», in Arezzo, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 16 novembre 2000, con il quale l'Istituto «Centro di terapia strategica» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nella sede di Arezzo un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento per la sede principale di Arezzo da corso Italia n. 236 a piazza S. Agostino n. 11;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 17 dicembre 2003 trasmessa con nota prot. n. 1047 del 18 dicembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 14 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Centro di terapia strategica», abilitato con decreto in data 16 novembre 2000, ad istituire e ad attivare nella sede di Arezzo un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Corso Italia n. 236 a piazza S. Agostino n. 11.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A00799

DECRETO 16 gennaio 2004.

Autorizzazione all'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia», in Modena, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione,

successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visto il parere espresso nella riunione dell'11 ottobre 2000, con il quale il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature e le successive integrazioni contenute nel parere espresso nella riunione del 16 maggio 2001;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001, con il quale l'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» è stato abilitato ad istituire e ad attivare nelle sedi periferiche di Modena, Genova e Palermo un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto istituto chiede l'autorizzazione al trasferimento per la sede di Modena da strada Roncati n. 66 loc. Lesignana a via Scaglia Est n. 15;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione del 17 dicembre 2003 trasmessa con nota prot. n. 1047 del 18 dicembre 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 14 novembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia», abilitato con decreto in data 23 luglio 2001, ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Modena un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato a trasferire la predetta sede da Strada Roncati n. 66 loc. Lesignana a via Scaglia Est n. 15.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A00800

DECRETO 16 gennaio 2004.

Autorizzazione all'«Istituto Mosaico Psicologie» ad aumentare per la sede principale di Bologna e per la sede periferica di Verona il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER L'UNIVERSITÀ, L'ALTA FORMAZIONE ARTISTICA MUSICALE E COREUTICA E PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 30 dicembre 1999, emanata ai sensi dell'art. 2, comma 1, del richiamato regolamento;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Visto il decreto in data 11 ottobre 2002 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale è stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 2002 con il quale l'«Istituto Mosaico Psicologie» è stato abilitato ad attivare nella sede principale di Bologna e nella sede periferica di Verona corsi di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;

Vista l'istanza con la quale il predetto Istituto ha chiesto l'autorizzazione per la sede principale di Bologna ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da tredici a venti unità e per l'intero corso a ottanta unità e per la sede periferica di Verona ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da dieci a venti unità e per l'intero corso a ottanta unità;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto comitato nella riunione dell'8 gennaio 2003 trasmessa con nota n. 23 del 9 gennaio 2003;

Visto il parere favorevole espresso dalla commissione tecnico-consultiva nella seduta del 12 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto Mosaico Psicologie», abilitato ad istituire e ad attivare con decreto in data 16 aprile 2002 nella sede principale di Bologna e nella sede periferica di Verona corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, è autorizzato per la sede principale di Bologna ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da tredici a venti unità e per l'intero corso a ottanta unità e per la sede periferica di Verona ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da dieci a venti unità e per l'intero corso a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 gennaio 2004

Il capo del Dipartimento: D'ADDONA

04A00802

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio Cromoglicato Hexan»

Estratto decreto n. 608 del 22 dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale generico SODIO CROMOGLICATO HEXAN nelle forme e confezioni: «2% spray nasale, soluzione» flacone 30 ml, «2% collirio soluzione» flacone 10 ml, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Hexan S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, viale Amelia n. 70 - c.a.p. 00181 (Italia), codice fiscale n. 01312320680.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2% spray nasale, soluzione» flacone 30 ml;

A.I.C. n. 032793010/G (in base 10), 0Z8SFL (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: tre anni dalla data di fabbricazione.

Produttori e controllori finali: Vetter Pharma Fertigung GmbH, Schutzenstrasse 87 - Ravensburg (Germania) 88212; A.C.R.A.F. S.p.a., via Vecchia del Pinocchio n. 22 - 60131 Ancona (Italia); Salutas Pharma GmbH - Otto-Von-Guericke-Alle 1 Barleben (Germania) - (operazioni di confezionamento e controllo dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: sodio cromoglicato 20 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio cloruro, disodio edetato, sorbitolo 70, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti);

confezione: «2% collirio, soluzione» flacone 10 ml;

A.I.C. n. 032793022/G (in base 10), 0Z8SFY (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

validità prodotto integro: trentasei mesi dalla data di fabbricazione.

Produttori e controllori finali: Vetter Pharma Fertigung GmbH, Schutzenstrasse 87 - Ravensburg (Germania) 88212; A.C.R.A.F. S.p.a., via Vecchia del Pinocchio n. 22 - 60131 Ancona (Italia); Salutas Pharma GmbH - Otto-Von-Guericke-Alle 1 Barleben (Germania) - (operazioni di confezionamento e controllo dei lotti).

Composizione: 1 ml di soluzione contiene:

principio attivo: sodio cromoglicato 20 mg;

eccipienti: benzalconio cloruro, sodio cloruro, disodio edetato, sorbitolo, sodio fosfato monobasico diidrato, sodio fosfato dibasico dodecaidrato, acqua per preparazioni iniettabili.

Indicazioni terapeutiche:

collirio: oculoriniti, congiuntivite allergica e primaverile ad andamento subacuto e cronico;

spray nasale: riniti allergiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00745

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Antiscabbia CM»

Estratto decreto n. 609 del 22 dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ANTISCABBIA CM nella forma e confezione: «crema» tubo 50 g, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Istituto Candioli S.p.a. profilattico e farmaceutico, con sede legale e domicilio fiscale in Beinasco (Torino), via A. Manzoni n. 2 - c.a.p. 10092 Italia, codice fiscale 00505500017.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «crema» tubo 50 g;

A.I.C. n. 035551011 (in base 10) 11WXT3 (in base 32);

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992);

forma farmaceutica: crema.

Validità prodotto integro: cinque anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Elan Pharma Italia S.p.a., stabilimento sito in Pomezia - Roma - Italia, via del Mare 36 (tutte); Kleva Pharmaceutical Laboratories LTD stabilimento sito in Atene - Grecia, 189 Parnithos AV (tutte).

Composizione: 100 g di crema:

principio attivo: benzocaina 2 g; benzile benzoato 5 g; permetrina g 2,5;

eccipienti: glicerina; alcool cetilstearilico; cetilstearil solfato di sodio; alcool cetilstearilico (12) OE; isopropil miristato; poliacrilato di sodio; BHT; acido lattico; imidazolidinil urea; metil + metilcloro isotiazolinone; essenza di lavanda; acqua depurata (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: trattamento locale delle parassitosi umane sostenute da Sarcoptes scabiei (Acaro della scabbia). Il riscontro di un'infestazione parassitaria in un membro di una famiglia o di una comunità, può far sospettare l'infestazione negli altri membri; in tali condizioni può essere indicato il trattamento di tutti i costituenti il nucleo familiare o del gruppo.

Altre condizioni: la società titolare dell'A.I.C. è tenuta a condurre studi post-marketing per la determinazione dell'assorbimento dei composti della nuova formulazione. È tenuta, altresì, a presentare i certificati di analisi del prodotto finito, per entrambe le officine autorizzate, comprendenti tutte le specifiche (comprese impurezze/prodotti di degradazione e titolo di conservanti e antiossidanti) e i risultati degli studi di stabilità condotti in condizioni ICH.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00747

Autorizzazione all'ammissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Acurmil»

Estratto decreto A.I.C. n. 623 del 22 dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale ACURMIL, nelle forme e confezioni: «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale e «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Erba - Como, via Licinio n. 11-15 - c.a.p. 22036, codice fiscale 00232040139.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «25 mg/2,5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 035348010 (in base 10), 11QRKB (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio n. 11 (tutte).

Composizione: ogni fiala da 2,5 ml contiene:

principio attivo: atracurio besilato 25 mg;

eccipienti: acido benzenesolfonico; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica aquisita agli atti);

confezione: «50 mg/5 ml soluzione iniettabile» 5 fiale - A.I.C. n. 035348022 (in base 10), 11QRKQ (in base 32);

forma farmaceutica: soluzione iniettabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore: Laboratorio italiano biochimico farmaceutico Lisapharma S.p.a., stabilimento sito in Erba (Como), via Licinio n. 11 (tutte).

Composizione: ogni fiala da 5 ml contiene:

principio attivo: atracurio besilato 50 mg;

eccipienti: acido benzenesolfonico; acqua per preparazioni iniettabili (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica aquisita agli atti).

Indicazioni teraupetiche: Acurmil è un bloccante neuromuscolare non depolarizzante altamente selettivo, da utilizzare in anestesia per facilitare l'intubazione tracheale e per ottenere il rilasciamento muscolare in un vasto ambito di procedure chirurgiche che lo richiedono e nella ventilazione controllata. Esso è anche indicato per facilitare la ventilazione controllata in pazienti ricoverati presso unità di terapia intensiva. Acurmil è inoltre idoneo per il mantenimento del rilasciamento muscolare durante l'intervento di taglio cesareo.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00766

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lacdigest»

Estratto decreto n. 624 del 22 dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: LACDIGEST, nelle forme e confezioni: «2250 U compresse masticabili» 100 compresse, «2250 U compresse masticabili» 50 compresse, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Italchimici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia - (Roma), via Pontina 5 km 29 - c.a.p. 00040 Italia, codice fiscale 01328640592.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

confezione: «2250 U compresse masticabili» 100 compresse - A.I.C. n. 035245012 (in base 10), 11MLYN (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Italchimici S.p.a. - 00040 Pomezia (Roma), via Pontina km 29.

Composizione: 1 unità contiene:

principio attivo: tilattasi (lattasi, β-D-galattosidasi da Aspergillus oryzae) 2250 unità;

eccipienti: glucosio monoidrato 40 mg; glucosio anidrido 20 mg; amido di mais 120 mg; magnesio stearato 3 mg; cellulosa microcristallina 80 mg; sodio citrato (sale trisodico biidrato) 2 mg; carbossimetilcellulosa calcica 12 mg;

confezione: «2250 U compresse masticabili» 50 compresse - A.I.C. n. 035245024 (in base 10), 11MLZ0 (in base 32);

forma farmaceutica: compressa masticabile;

classe: «C»;

classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: 2 anni dalla data di fabbricazione.

Produttore e controllore finale: Italchimici S.p.a. - 00040 Pomezia (Roma), via Pontina km 29.

Composizione: 1 unità contiene:

principio attivo: tilattasi (lattasi, β-D-galattosidasi da Aspergillus oryzae) 2250 unità;

eccipienti: glucosio monoidrato 40 mg; glucosio anidro 20 mg; amido di mais 120 mg; magnesio stearato 3 mg; cellulosa microcristallina 80 mg; sodio citrato (sale trisodico biidrato) 2 mg; carbossimeticellulosa calcica 12 mg.

Indicazioni terapeutiche: intolleranza da lattosio da deficit primario e secondario di lattasi.

Decorrenza di efficacia del decreto: dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00767

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatoline»

Estratto decreto n. 626 del 23 dicembre 2003

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale SOMATOLINE anche nelle forme e confezioni: «0,1% + 0,3% emulsione cutanea», flacone con dosatore 10 applicazioni; «0,1% + 0,3% emulsione cutanea», flacone con dosatore 15 applicazioni; «0,1% + 0,3% emulsione cutanea», flacone con dosatore 25 applicazioni, alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Società Italo-Britannica L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 8 - c.a.p. 50123 Italia, codice fiscale 00770540151.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993;

confezione: «0,1% 0,3% emulsione cutanea» flacone con dosatore 10 applicazioni;

A.I.C. n. 022816045 (in base 10), 0PS99F (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sigmar Italia S.r.l., stabilimento sito in Almè Bergamo (Italia), Via Sombreno, 11 (Ripartizione, confezionamento terminale, controlli); Doppel Farmaceutici S.r.l., stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese, 118 (produzione bulk, controlli).

Composizione: flacone 100 mg:

principio attivo: L-tiroxina 0,1 g; escina 0,3 g.;

eccipienti: gliceril monostearato autoemulsionante 11 g; paraffina liquida 10 g; deciloleato 5 g; sorbitolo 70% non cristallizzabile 2 g; imidazolidinilurea 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,2 g; propile p-idrossibenzoato 0,1 g; acido citrico monoidrato 0,15 g; profumo rose 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g; poliacrilamide isoparaffin laureth-7 0,75 g;

confezione: «0,1% + 0,3% emulsione cutanea» flacone con dosatore 15 applicazioni;

A.I.C. n. 022816058 (in base 10), 0PS99U (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sigmar Italia S.r.l. stabilimento sito in Almè - Bergamo (Italia), via Sombreno, 11 (ripartizione, confezionamento terminale, controlli); Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese, 118 (produzione bulk, controlli).

Composizione: flacone 100 mg:

principio attivo: L-tiroxina 0,1 g; escina 0,3 g;

eccipienti: gliceril monostearato autoemulsionante 11 g; paraffina liquida 10 g; deciloleato 5 g; sorbitolo 70% non cristallizzabile 2 g; imidazolidinilurea 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,2 g; propile p-idrossibenzoato 0,1 g; acido citrico monoidrato 0,15 g; profumo rose 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g; poliacrilamide isoparaffin laureth-7 0,75 g;

confezione: «0,1% + 0,3% emulsione cutanea» flacone con dosatore 25 applicazioni;

A.I.C. n. 022816060 (in base 10), 0PS99W (in base 32);

classe: «C»;

forma farmaceutica: emulsione cutanea.

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Sigmar Italia S.r.l. stabilimento sito in Almè - Bergamo (Italia), via Sombreno, 11 (ripartizione, confezionamento terminale, controlli); Doppel farmaceutici S.r.l. stabilimento sito in Piacenza (Italia), stradone Farnese, 118 (produzione bulk, controlli).

Composizione: flacone 100 mg:

principio attivo: L-tiroxina 0,1 g; escina 0,3 g;

eccipienti: gliceril monostearato autoemulsionante 11 g; paraffina liquida 10 g; deciloleato 5 g; sorbitolo 70% non cristallizzabile 2 g; imidazolidinilurea 0,3 g; metile p-idrossibenzoato 0,2 g; propile p-idrossibenzoato 0,1 g; acido citrico monoidrato 0,15 g; profumo rose 0,1 g; acqua depurata quanto basta a 100 g; poliacrilamide isoparaffin laureth-7 0,75 g.

Indicazioni terapeutiche: stati di adiposità localizzata accompagnati da cellulite.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00746

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Sodio citrato»

Estratto decreto n. 617 del 22 dicembre 2003

Medicinale: SODIO CITRATO.

L'autorizzazione delle confezioni del medicinale «Sodio citrato» (A.I.C. n. 032646), rilasciata a nome della società Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede in via Camagre n. 41/43, Isola della Scala (Verona), viene sostituita con l'autorizzazione all'immissione in commercio di nuove confezioni del medicinale «Sodio citrato», avente il codice di A.I.C. 031962, con l'attribuzione di nuovi codici come di seguito riportati.

Confezione:

da: A.I.C. n. 032646010/G - 6,16 MEQ/10 ml 5 contenitori plastica 10 ml, a: A.I.C. n. 031962640/G base 32 0YHFJJ;

da: A.I.C. n. 032646022/G - 6,16 MEQ/10 ml 6 contenitori plastica 10 ml, a: A.I.C. n. 031962653/G base 32 0YHFJX;

da: A.I.C. n. 032646034/G - 380 mg/10 ml 5 contenitori plastica 10 ml, a: A.I.C. n. 031962665/G base 32 0YHFK9;

da A.I.C. n. 032646046/G - 380 mg/10 ml 5 contenitori plastica 10 ml, a: A.I.C. n. 031962677/G base 32 0YHFKP.

I lotti del medicinale «Sodio citrato» (A.I.C. n. 032646010/G-022/G-034/G-046/G) già prodotti, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00732

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamires»

Estratto decreto n. 619 del 22 dicembre 2003

Medicinale: TAMIRES.

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società D.R. Drug Research S.r.l., con sede in via Turati n. 3 - Erba (Como), con codice fiscale 09575490157.

Confezione A.I.C. n. 034464014 - «250 mg compresse», 30 compresse,

è ora trasferita alla società: Ipsen S.p.a, con sede in via Figino n. 16 - Milano, con codice fiscale 05619050585.

I lotti del medicinale, già prodotti a nome del vecchio titolare, possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente decreto ha effetto dal giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00744

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Somatoline»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 835 del 23 dicembre 2003

Medicinale: SOMATOLINE.

Titolare A.I.C.: Società Italo-Britannica L. Manetti H. Roberts & C. per azioni, con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria n. 8 - c.a.p. 50123 Italia, codice fiscale 00770540151.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

17. Modifica delle specifiche relative al medicinale.

25. Cambiamento delle procedure di prova dei medicinali.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata è approvata la modifica degli eccipienti come di seguito indicata:

da:

principio attivo: invariato;

eccipienti: gliceril monostearato autoemulsionante - paraffina liquida - deciloleato - sorbitolo 70% non cristallizzabile - imidazolidinilurea - metile p-idrossibenzoato g - propile p-idrossibenzoato - acido citrico monoidrato - profumo rose - acqua depurata quanto basta,

a:

principio attivo: invariato;

eccipienti: gliceril monostearato autoemulsionante - paraffina liquida - deciloleato - sorbitolo 70% non cristallizzabile - imidazolidinilurea - metile p-idrossibenzoato - propile p-idrossibenzoato - acido citrico monoidrato - profumo rose - sepigel 305 (acrilamide isoparaffina laureth7) - acqua depurata quanto basta.

Sono inoltre autorizzate le seguenti variazioni: aggiornamento delle specifiche del prodotto finito (per limite superiore della viscosità e aggiornamento delle metodiche analitiche sul prodotto finito. La validità è di trentasei mesi,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022816019 - «10 mg + 30 mg emulsione cutanea» 10 bustine 10 g;

A.I.C. n. 022816021 - «10 mg + 30 mg emulsione cutanea» 30 bustine 10 g.

Sono inoltre modificate, secondo l'adeguamento agli standard terms, le denominazioni delle confezioni come di seguito indicate:

A.I.C. n. 022816019 - «0,1% + 0,3% emulsione cutanea» 10 bustine;

A.I.C. n. 022816021 - «0,1% + 0,3% emulsione cutanea» 30 bustine.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00748

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Igroton Lopresor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 10 del 7 gennaio 2004

Medicinale: IGROTON LOPRESOR.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1, c.a.p. 21040, Italia, codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 024769022 - 28 compresse laccate, varia a: «25 mg + 200 mg compresse a rilascio prolungato» 28 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00731

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Durogesic»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 11 del 7 gennaio 2004

Medicinale: DUROGESIC.

Titolare A.I.C.: Janssen Cilag S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Cologno Monzese (Milano), via Michelangelo Buonarroti n. 23 - c.a.p. 20093 Italia - codice fiscale 00962280590.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 029212014 - 3 sist. transdermici 25 mcg/ora, varia a: «25 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

A.I.C. n. 029212026 - 3 sist. transdermici 50 mcg/ora, varia a: «50 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

A.I.C. n. 029212038 - 3 sist. transdermici 75 mcg/ora, varia a: «75 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti;

A.I.C. n. 029212040 - 3 sist. transdermici 100 mcg/ora, varia a: «100 mcg/ora cerotti transdermici» 3 cerotti.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00730

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Roxit»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 13 del 12 gennaio 2004

Medicinale: ROXIT.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr n. 5 - c.a.p. 20100 - Italia, codice fiscale 00832400154.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026774012 - 28 compresse 75 mg, varia a: «75 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 28 compresse;

A.I.C. n. 026774024 - 14 compresse 150 mg, varia a: «150 mg compresse rivestite a rilascio prolungato» 14 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00729

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Peflacin»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 16 del 12 gennaio 2004

Medicinale: PEFLACIN.

Titolare A.I.C.: Aventis Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazzale Turr n. 5 - c.a.p. 20100 Italia, codice fiscale 00832400154.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 025934023 - «400 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa» 1 fiala, varia a: «400 mg/5 ml soluzione per infusione» 1 fiala.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00728

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Lopresor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 17 del 12 gennaio 2004

Medicinale: LOPRESOR.

Titolare A.I.C.: Novartis Farma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), largo Umberto Boccioni n. 1 - c.a.p. 21040 Italia, codice fiscale 07195130153.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 023610013 - «100 mg compresse rivestite» 30 compresse rivestite, varia a: «100 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00727

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Concor»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 20 del 12 gennaio 2004

Medicinale: CONCOR.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Egidio Folli n. 50 - c.a.p. 20134, Italia, codice fiscale 00825120157.

Variazione A.I.C.: modifica standard terms.

Sono autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 026573028 - 28 compresse 5 mg, varia a: «5 mg compresse» 28 compresse (sospesa).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Per la confezione «28 compresse 5 mg» (A.I.C. n. 026573028), sospesa per mancata commercializzazione, l'efficacia del presente provvedimento decorrerà dalla data di entrata in vigore del decreto di revoca della sospensione.

04A00726

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Ringer lattato»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 21 del 12 gennaio 2004

Medicinale: RINGER LATTATO.

Titolare A.I.C.: Fresenius Kabi Italia S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Isola della Scala - Verona, via Camagre n. 41/43 - c.a.p. 37063 Italia, codice fiscale 00227080231.

Variazione A.I.C.: 11. Cambiamento del produttore del principio attivo.

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata.

È approvata la sostituzione dei produttori dei principi attivi acido lattico e sodio idrossido con un produttore (Purac Biochem BV - Arkelsedijk 46 - NL - 4200 AA Gorinchem) di sodio lattato.

Il razionale risiede nel fatto che i primi due principi attivi non sono più disponibili sul mercato: il sodio lattato viene aggiunto in quantità stechiometriche equivalenti a acido lattico e sodio idrossido. Le specifiche del prodotto finito non cambiano,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

«Soluzione per infusione endovenosa» flacone 50 ml - A.I.C. n. 030773016/G;

«Soluzione per infusione endovenosa» flacone 100 ml - A.I.C. n. 030773028/G;

«Soluzione per infusione endovenosa» flacone 250 ml - A.I.C. n. 030773030/G;

«Soluzione per infusione endovenosa» flacone 500 ml - A.I.C. n. 030773042/G;

«Soluzione per infusione endovenosa» flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030773055/G;

«Soluzione per infusione endovenosa» sacca flessibile 500 ml - A.I.C. n. 030773067/G;

«Soluzione per infusione endovenosa» sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 030773079/G;

«Soluzione per infusione endovenosa» flacone plastica 500 ml - A.I.C. n. 030773081/G;

«Soluzione per infusione endovenosa» sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 030773093/G;

«Soluzione per infusione endovenosa» sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 030773105/G;

«Soluzione per infusione endovenosa» flacone plastica 250 ml - A.I.C. n. 030773117/G.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

«Soluzione per infusione» flacone 50 ml - A.I.C. n. 030773016/G;

«Soluzione per infusione» flacone 100 ml - A.I.C. n. 030773028/G;

«Soluzione per infusione» flacone 250 ml - A.I.C. n. 030773030/G;

«Soluzione per infusione» flacone 500 ml - A.I.C. n. 030773042/G;

«Soluzione per infusione» flacone 1000 ml - A.I.C. n. 030773055/G;

«Soluzione per infusione» sacca flessibile 500 ml - A.I.C. n. 030773067/G;

«Soluzione per infusione» sacca flessibile 1000 ml - A.I.C. n. 030773079/G;

«Soluzione per infusione» flacone plastica 500 ml - A.I.C. n. 030773081/G;

«Soluzione per infusione» sacca flessibile 100 ml - A.I.C. n. 030773093/G;

«Soluzione per infusione» sacca flessibile 250 ml - A.I.C. n. 030773105/G;

«Soluzione per infusione» flacone plastica 250 ml - A.I.C. n. 030773117/G.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00725

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Control»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 22 del 12 gennaio 2004

Medicinale: CONTROL.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 130 - c.a.p. 20156 Italia, codice fiscale 05849130157.

Variazione A.I.C.: riduzione del periodo di validità (B11).

L'autorizzazione all'immissione in commercio è modificata come di seguito indicata: si autorizza la riduzione del periodo di validità della specialità medicinale da cinque anni a tre anni, con l'aggiunta delle condizioni di conservazione a «temperatura non superiore a 25 °C».

Si autorizzano inoltre le conseguenti variazioni della modifica delle procedure di controllo del medicinale e la modifica delle specifiche relativa al medicinale,

relativamente alle confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022959011 - 30 compresse 1 mg;

A.I.C. n. 022959023 - 20 compresse 2,5 mg.

Sono, inoltre, autorizzate le modifiche della denominazione delle confezioni, già registrate, di seguito indicate:

A.I.C. n. 022959011 - «1 mg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 022959023 - «2,5 mg compresse» 20 compresse.

Le confezioni che risultano prodotte da oltre tre anni devono essere ritirate immediatamente dal commercio.

I lotti ancora validi potranno rimanere in commercio per ulteriori 120 giorni, con l'impegno della ditta a ritirare nell'arco di tale periodo, i lotti che progressivamente arriveranno al termine del periodo di validità.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00733

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Epaxal»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 23 del 12 gennaio 2004

Medicinale: EPAXAL.

Titolare A.I.C.: Istituto Sieroterapico Berna S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Como, via Bellinzona n. 39 - c.a.p. 22100 Italia, codice fiscale 00190430132.

Variazione A.I.C.: altre modifiche di eccipienti che non influenzano la biodisponibilità (B13).

L'autorizzazione all'immissione in commercio modificata come di seguito indicata.

Visto il parere dell'Istituto superiore di sanità, si autorizza l'eliminazione del conservante antimicrobico Mertiolato dal prodotto finito, in accordo con quanto raccomandato da autorità di controllo nazionali ed europee relativamente alle confezioni sottoelencate:

«500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 siringa preriempita 0,5 ml - A.I.C. n. 033024023;

«500 U.I./0,5 ml soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite 0,5 ml - A.I.C. n. 033024047.

I lotti già prodotti possono essere dispensati al pubblico fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

04A00724

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401025/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

I S T I T U T O   P O L I G R A F I C O   E   Z E C C A   D E L L O   S T A T O

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	**località**	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	**ANGRI (SA)**	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	**AREZZO**	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	**BARI**	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	**CALTANISETTA**	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	8760011
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	**PERUGIA**	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	8009525	8038392
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**

— **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (Salvo conguaglio)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione)	€ **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 4 0 1 3 1 *

€ 0,77